

Diritto dell'economia. Nel disegno di legge che completa la manovra finanziaria viene aggravata la risposta penale

«Made in Italy» sotto chiave

Fino a 6 anni di detenzione per chi importa e vende prodotti contraffatti

Giovanni Negri
MILANO

Sanzioni più severe a tutela dei diritti di proprietà industriale. Con un'aggravante specifica e una più efficace disciplina della confisca. Inoltre: spazio a ipotesi inedite di contraffazione e misure per facilitare le indagini.

Il disegno di legge che costituisce uno dei cardini della manovra finanziaria - si vedano i servizi a pagina 15 - interviene a largo raggio sulle misure di tutela del diritto d'autore. A partire dall'aumento delle sanzioni a carico dei trasgressori. Così è in agenda il raddoppio, da 3 a 6 anni (ai quali si aggiunge la multa sino a 6mila euro) della pena detentiva per chi commette il reato di contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi. Con una precisazione importante sul piano temporale: la protezione si applica sin dal mo-

mento del deposito delle domande di registrazione o di brevetto, a patto che sino rispettate le norme anche di natura internazionale. La reclusione può poi arrivare sino a 8 anni, e la multa a 15mila euro (è il contenuto dell'aggravante) se il reato è commesso su quantitativi in-

PATRIMONI AGGREDITI

Si estende la possibilità di confisca anche ai beni che non sono direttamente collegati con l'illecito

genti di merci.

Ridefinita anche la fattispecie dell'articolo 474 del Codice penale, norma chiave a tutela del «Made in Italy», che va a colpire chi introduce in Italia «al fine di trarne profitto» pro-

dotti con segni e marchi contraffatti oppure realizzati con in violazione dei diritti di proprietà industriale: dagli attuali 2 anni al massimo di reclusione, il trasgressore ne potrebbe rischiare 6, oltre a una multa di 6mila euro. Identico l'effetto dell'aggravante.

In tutti i casi, poi, di violazione delle norme a tutela della proprietà industriale è previsto che scatti la confisca. Non solo però delle cose legate alla commissione del reato e che ne hanno facilitato l'esecuzione, ma anche «per equivalente», con la confisca di beni di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Una misura specifica viene introdotta per colpire la contraffazione di indicazioni nei prodotti agroalimentari.

Sul piano degli strumenti investigativi, il disegno di legge mette nelle mani dell'autorità

La stretta sui falsi



Le sanzioni

Il disegno di legge parte della manovra finanziaria rende più severa la risposta penale ai fenomeni di contraffazione: è previsto l'innalzamento delle misure detentive che possono arrivare sino a 6 anni e delle sanzioni di tipo pecuniario. Chiariti anche i limiti e le caratteristiche della condotta illecita di chi importa o mette in vendita prodotti contraffatti: necessaria la finalità del profitto illecito; nuovi casi di reato sui prodotti agroalimentari



La confisca

Tra le misure di natura sanzionatoria, anche in via anticipata, il disegno di legge allarga la possibilità di eseguire la confisca, riservandola non solo ai beni direttamente collegati alla commissione del reato, ma a tutti i beni che fanno capo al colpevole per un valore equivalente al profitto del reato. Sia l'autorità giudiziaria sia le parti potranno inoltre fare un maggiore ricorso alle perizie da effettuare sulla merce sottoposta a sequestro

giudiziaria la possibilità di ritardare l'applicazione delle misure cautelari, reali e personali, tutte le volte che sia necessario per acquisire maggiori elementi di prova. Si allarga inoltre la possibilità, anche su richiesta delle parti, di procedere all'effettuazione di perizie sui prodotti sequestrati. Tocca invece alla pubblica accusa procedere alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro (con l'eccezione dei campioni che dovranno essere conservati).

Il provvedimento precisa infine che la protezione accordata a disegni e modelli sulla base della disciplina del diritto d'autore non opera nei confronti di chi, prima del 19 aprile 2001, ha intrapreso la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti realizzati sulla base di disegni e modelli ormai di pubblico dominio.

Made in Italy. Una nuova tappa nel riconoscimento del valore artistico delle creazioni replicabili

Tutela d'autore sul design industriale

di Lionello Mancini

Chiedevano la poltrona *Dormitio*, il tavolino *Triregno* e un'altra ventina di creazioni di Gio Ponti per dare qualche chance in più alla tutela del nostro design industriale, uno tra i pochi generi in cui l'Italia eccelle, ma che una legislazione distretta e pasticciona ha lungamente escluso dalla tutela del diritto d'autore, dando strada a un utilizzo senza vincoli quando non alla contraffazione.

All'inizio di quest'anno, quattro eredi Ponti (su cinque) si rivolgono al Tribunale di Milano perché una società produttrice

di oggetti di arredamento aveva pubblicato un catalogo monografico dedicato all'architetto e designer morto nel 1979. Una pubblicazione, sostenevano gli eredi, senza la nostra autorizzazione. «Non tutte le opere del Maestro Gio Ponti sono tutelabili secondo il diritto d'autore» ha replicato la società chiamata in

ORDINANZA FAVOREVOLE

Gli eredi di Gio Ponti ottengono dal Tribunale di Milano una formula di protezione molto ampia

causa e ai lavori in questione può essere applicato l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale (Cpi).

Sembrerà strano, ma per tutelare opere dell'ingegno di carattere industriale - cioè, per definizione, prodotte in migliaia di esemplari - in Italia c'è un solo modo: la disapplicazione del Cpi, la cui formulazione presenta non pochi tranelli.

Un passo indietro: dal '41 al 2001, la legge sul diritto d'autore ha semplicemente punito il prodotto industriale di pregio, disconoscendone il valore autoriale a causa della sua replicabilità. Una visione preindustriale, cor-

retta dopo 60 anni con il recepimento della Direttiva comunitaria 71/98; recepimento, però, scarsamente utilizzato per anni nelle sentenze. Siamo a un anno fa: il Tribunale di Milano decide a tutela della «Panton chair» di Verner Panton e della lampada «Arco» di Achille Castiglioni sostenendo che era ora di distinguere tra normali oggetti seriali e quei prodotti, pure replicabili, ma che avevano ricevuto riconoscimenti mondiali di qualità, di ingegno o d'arte. Ma nell'aprile 2007 il legislatore modifica il Codice di proprietà industriale. Spiega Giacomo Bonelli, 52 anni, dello studio legale Mondini Ru-

sconi di Milano, difensore degli eredi Ponti: «Da un'applicazione letterale del nuovo articolo 239, risultano tutelate soltanto le opere di design industriale successive al 2001». Più che una difesa del nostro valore creativo, un trabocchetto da evitare.

Nella loro causa, gli eredi Ponti lamentano il corollario illogico dei tanti pasticci normativi: «Non ha senso che le opere di Gio Ponti siano trattate con modalità differenti a seconda che si trovino in Italia o in un altro Paese europeo», dove gli stessi diritti sono tutelati per 70 anni dalla morte dell'autore. E il 20 giugno, la Sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale ha dato loro ragione. Premesso che «sussistono alcune perplessità» sulla conformità tra le nostre leggi e la Diretti-

va 71/98, il giudice Cesare de Sapia ha emesso un'ordinanza in sede monocratica in cui afferma che a tutte le opere di Gio Ponti «dev'essere riconosciuta la tutela secondo la legge d'autore» senza distinzioni temporali o disquisizioni sul contenuto artistico di lavori riprodotti in grandi serie. Perché, alla fine, un artista è sempre un artista e Gio Ponti è sempre Gio Ponti.

Il design industriale italiano è dunque al sicuro? «Non direi proprio - conclude Bonelli - la "battaglia" tra i titolari delle opere e i liberi utilizzatori è tutt'altro che conclusa». Ovvero, il rischio legislativo è sempre in agguato per il patrimonio creativo e imprenditoriale italiano, tanto invidiato e copiato, quanto indifeso.

l.mancini@ilssole24ore.com

Sentenza del tribunale di Torino Non paga i diritti la musica diffusa nello studio

Manuela Perrone

Evviva la musica dal dottore: distrae, consola ed è anche gratuita. Non pagano infatti il diritto d'autore le note diffuse nello studio del medico o del dentista. Lo ha stabilito, semmai qualcuno ne avesse dubitato, una sentenza emessa il 21 marzo scorso dal tribunale di Torino, chiamato in causa da un produttore fonografico che lamentava l'indebito utilizzo di opere musicali da parte di un ambulatorio odontoiatrico.

Il titolare, a suo avviso, accendeva la radio per intrattenere i clienti e addolcire l'amara pillola senza pagare il dovuto: il compenso riconosciuto dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore (articoli 73 e 73 bis) ai produttori e agli autori delle creazioni musicali riprodotte in un luogo pubblico o aperto al pubblico (compenso intero se la diffusione avviene a scopo di lucro, determinato in via equitativa se invece non ci sono finalità lucrative).

Per sbrogliare la matassa la IX sezione civile del tribunale ha dovuto ragionare sulla qualificazione dello studio medico: può essere considerato un luogo pubblico o aperto al pubblico? La risposta dei giudici (presidente Francesco Donato, relatore Emanuela Germano) è stata negativa. «Gli eventuali pazienti del medico - scrive il collegio nella decisione - non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto ad accedere allo studio normalmente previo appuntamento, o comunque su consenso del medico, in casi particolari, quali visite urgenti. Il termine pubblico viene infatti definito come "accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone" o comunque relativo a un ambito collettivo. Ciò potrebbe quindi riferirsi a un ospedale, a un bar, un supermercato, a un ristorante, a una sala da ballo, a una festa di beneficenza, a una azienda sanitaria locale, ma non a uno studio privato quale uno studio medico.

Niente a che vedere con bar, supermercati, ristoranti, sale da ballo, feste di benefi-

cenza e ospedali. Loro sì, pubblici, nel senso di «accessibili e aperti a tutti, non circoscritti a determinate persone». Via libera alla musica in ambulatorio, dunque. Anche perché nessuno ci guadagna: il dentista la ascolta «mentre lavora soltanto per diletto», il paziente «è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro» in base alle melodie diffuse. Come a dire: quando c'è di mezzo la salute, rock e lento pari sono.

L'esenzione

■ Tribunale di Torino, sentenza 21 marzo 2008

Il presupposto per il versamento del compenso previsto nelle norme citate è sempre quello della riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Lo studio del convenuto è però uno studio medico dentistico privato: gli eventuali pazienti del medico non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto ad accedere allo studio normalmente previo appuntamento, o comunque su consenso del medico, in casi particolari, quali visite urgenti. Il termine pubblico viene infatti definito come "accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone" o comunque relativo a un ambito collettivo. Ciò potrebbe quindi riferirsi a un ospedale, a un bar, un supermercato, a un ristorante, a una sala da ballo, a una festa di beneficenza, a una azienda sanitaria locale, ma non a uno studio privato quale uno studio medico.